



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Polizza Motociclo



Direct Line Insurance SpA – Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Copyright © 2013 Direct Line Insurance S.p.A.



Il seguente Fascicolo informativo è composto da:

- Nota informativa ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005
- Condizioni di assicurazione motociclo

La Nota informativa, è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

Le ricordiamo che per ulteriori informazioni può rivolgersi al suo intermediario.

Sommario

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI MOTOCICLI	7
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	7
1. Informazioni generali.....	7
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa.....	7
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	7
3. Coperture assicurative offerte.....	7
3.1 Responsabilità civile auto	8
Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato	8
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza	8
Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA	8
Responsabilità civile per fatto di figli minori	8
DANNI AL VEICOLO.....	9
3.2 Incendio e Furto.....	9
GARANZIE ACCESSORIE	9
3.3 Infortuni del conducente	9
3.4 Tutela Giudiziaria	10
3.5 Assistenza.....	10
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto	11
5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	11
6. Premi.....	11
7. Informativa in corso di contratto.....	12
8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito	12
9. Recesso: clausola di ripensamento.....	12
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.....	12
11. Regime Fiscale.....	12
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	13
12. Procedura per il risarcimento del danno	13
13. Incidenti stradali con controparti estere	14
14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.....	14
15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa	15
16. Reclami.....	15
17. Informativa sulla mediazione obbligatoria	15
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia	18

1.2 Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani.....	18
1.3 Duplicato del Certificato e del Contrassegno	18
1.4 Invio documentazione e comunicazioni	19
1.5 Consegna e controllo documenti.....	19
1.6 Mancata consegna dei documenti, documenti non conformi e dichiarazioni inesatte o non veritiere.	19
1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro.....	19
1.8 Aggravamento di rischio	19
1.9 Conducente di età inferiore a 26 anni	20
1.10 Garanzie “Danni al Veicolo ”	20
Modifiche al contratto	20
1.11 Adempimenti necessari	20
1.12 Sostituzione con un altro veicolo.....	20
1.13 Sospensione delle garanzie in corso di contratto	20
1.14 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.....	21
1.15 Risoluzione del contratto.....	21
1.16 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e	21
Carta Verde	21
1.17 Oneri fiscali e di legge.....	21
1.18 Rinvio alle norme di legge.....	21
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti.....	22
2.2 Estensione territoriale	22
2.3 Gestione delle vertenze	22
3.1 Incendio e furto	23
3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto	23
3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio	23
3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato	23
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	23
3.5 Riparazioni	23
3.6 Determinazione dell’ammontare del danno	23
3.7 Norme per la Liquidazione dei danni.....	24
3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti	25
3.9 Recuperi	25
4.1 Oggetto	26
4.2 Esclusioni.....	26

4.3 Rinuncia al diritto di surroga.....	26
4.4 Criteri di indennizzabilità	26
4.5 Indennizzo in caso di morte.....	26
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente	26
4.7 Controversie – Arbitrato irrituale	27
5.1 Oggetto dell'assicurazione.....	29
5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	29
5.3 Insorgenza del caso assicurativo.....	29
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.....	29
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	30
5.6 Gestione del caso assicurativo.....	30
5.7 Recupero di somme	30
5.8 Estensione territoriale	30
5.9 Assicurati.....	30
5.10 Prestazioni garantite.....	31
5.11 Esclusioni.....	31
DEFINIZIONI	32
ASSISTENZA TECNICA MOTO	32
6.1.1 Soccorso Stradale Italia (fino ad un massimo di 3 volte all'anno)	32
6.1.2 Rientro dei Passeggeri o Proseguimento del Viaggio	33
6.1.3 Spese di Albergo	33
6.1.4 Recupero del Motociclo Riparato	33
6.1.5 Ricerca ed Invio Pezzi di Ricambio all'Estero	33
ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA	33
6.1.6 Consigli medici	33
6.1.7 Invio Medico in Italia	33
6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia	33
6.1.9 Familiare Accanto	34
6.1.10 Rientro sanitario	34
PARTE SPECIALE - SERVIZI	34
6.1.11 Informazioni Automobilistiche in Italia.....	34
6.1.12 Informazioni Burocratiche	34
6.1.13 Informazioni Meteo in Italia	34
6.2 Esclusioni.....	34

6.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	35
6.4 Mancato utilizzo delle prestazioni	35
6.5 Estensione territoriale	35
Allegato 1 - La Disciplina del Bonus/Malus.....	37
Disciplina del Bonus/Malus con franchigia	42
Allegato 2 - Modifiche al contratto	43
1. Finalità del trattamento dei Dati	44
2. Modalità del trattamento dei Dati.....	44
3. Dati sensibili.....	44
4. Comunicazione dei Dati	44
5. Accesso al sito directline.it e relativi servizi	45
6. Diritti dell'interessato	45
7. Conferimento dei Dati	45
8. Titolare del Trattamento.....	45
Lettera tipo richiesta di risarcimento diretto.....	46
Lettera tipo richiesta di risarcimento.....	47

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEGLI MOTOCICLI**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il contratto Direct Line è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus. È possibile richiedere un preventivo moto personalizzato gratuito presso il suo intermediario.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Direct Line Insurance S.p.A. fa parte del Gruppo Direct Line Insurance Group plc.; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese ISVAP (ora IVASS) e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: Piazza Monte Titano, 10, 20132 Milano, Italia

Website: www.directline.it

Recapito Telefonico: 02.21092.300

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): directline@pec.directline.it

La gestione dei sinistri ha sede operativa in via Fratelli Gracchi 30/32, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italia

Il suo rappresentante è il Dott. Leonardo Martinelli

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato nel 2012, è pari ad Euro 106.616.208 di cui: Capitale Sociale interamente versato: Euro 25.823.000 Altre Riserve Patrimoniali: Euro 80.793.208

L'indice di Solvibilità di Direct Line Insurance S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa, al 31 Dicembre 2012 risulta pari al 148,7% (data ultimo bilancio approvato).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza Direct Line ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

Direct Line tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:

- il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
- il Contraente non abbia nel frattempo stipulato un nuovo contratto anche con altra Compagnia di Assicurazione;
- il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
- il veicolo non sia stato oggetto di furto.

Per la sola garanzia della R.C. Auto la proroga della operatività sarà regolata nei termini di legge (D.L. 179 del 18 ottobre 2012).

3. Coperture assicurative offerte

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

È inoltre possibile assicurarsi nella forma tariffaria "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla Scheda di Polizza.

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Direct Line l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La relativa disciplina è descritta nell'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione paragrafo Disciplina del Bonus/Malus con franchigia.

Esempio per la garanzia R.C. Auto con franchigia:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 516
il risarcimento verso il terzo danneggiato sarà pari € 1.000, a carico del contraente/assicurato/ proprietario rimarrà l'importo di € 516

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%

il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull' ammontare del danno:

esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 516

il rimborso sarà pari € 484, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

3.1 Responsabilità civile auto

Direct Line si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e in caso di errata indicazione possono comportare, in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;

e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni,

Direct Line eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati

- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Direct Line limiterà la rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.

Danni provocati da veicoli identificati e non assicurati con RCA

Nel caso di incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificato ma privo di regolare copertura assicurativa Rca, Direct Line provvederà, nel caso di esclusiva responsabilità del veicolo non assicurato, all'indennizzo dei danni materiali subiti dal veicolo assicurato Direct Line. In questo caso l'assicurato cederà a Direct Line, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il proprio diritto di credito nei confronti del responsabile civile.

Responsabilità civile per fatto di figli minori

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, Direct Line rinuncia al diritto di rivalsa per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa R.C. Auto, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" e Capitolo 2 "Responsabilità civile auto" delle Condizioni di assicurazione.

DANNI AL VEICOLO

3.2 Incendio e Furto

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio non doloso, da azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione.

La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato e rapina.

ESCLUSIONI:

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso;
- i) da furto, di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla garanzie Incendio e Furto, vedi Capitolo 3 "Danni al veicolo" delle Condizioni di assicurazione.

GARANZIE ACCESSORIE

3.3 Infortuni del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.
- d) che si trovi:
 - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcol emico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente;
 - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
- k) in fase di salita e discesa dal motociclo;
- l) se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% del totale.

LIMITAZIONI:

Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l'invalidità permanente risulta superiore al 3%, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% e sino al 12% del totale, l'indennizzo verrà erogato sulla base dell'invalidità progressiva riportata nella seguente tabella

% invalidità permanente accertata	% invalidità permanente riconosciuta
4	2
5	3
6	4
7	5
8	6
9	9
10	9
11	10
12	11

3.4 Tutela Giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti da circolazione.

Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto, la garanzia mette a disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

La gestione sinistri della presente garanzia è affidata a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411

fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045.8290557 fax per invio della documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449

www.arag.it

pec: arag@pec.arag.it

ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;

i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;

k) nei casi di controversie con la Società o ARAG SE;

l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

3.5 Assistenza

La garanzia Assistenza offre due tipologie di tutela:

- L'Assistenza tecnica moto: comprende tre interventi annui di assistenza (riparazione sul posto oppure traino), le eventuali spese di rientro o albergo, i costi per il recupero del motociclo o per la ricerca e l'invio di pezzi all'estero.

- L'Assistenza sanitaria persona: comprende l'assistenza sanitaria intesa come consulto o invio di un medico, l'invio di un ambulanza per il trasferimento in ospedale, l'organizzazione del rientro sanitario.

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a:

ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a e sede secondaria in Milano, Viale Sarca 336.

ESCLUSIONI operanti per le prestazioni tecniche al Motociclo

Dalla garanzia sono esclusi:

- i motoveicoli elettrici con l'alimentazione di tipo elettrica (a batteria);
- gli eventi derivanti da gare motociclistiche competitive e relative prove ed allenamenti, per guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione

dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- gli atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;
- i danni provocati dall'uso improprio del Motociclo;
- i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;
- i danni causati qualora alla guida del Motociclo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- i danni provocati da suicidio o tentato suicidio;
- le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa;
- le richieste di rimborso per eventuali danni alle merci trasportate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- non sono considerati guasto, gli immobilizzi del Motociclo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

ESCLUSIONI operanti per le prestazioni sanitarie alla persona

Restano esclusi i rischi causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;
- malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idrosci e uso di guidoslitte.

AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE:

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 4 "Assistenza" delle Condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- 2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
- 3 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZE:

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto

hanno la massima importanza.

L'errata indicazione può comportare in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente e di non rimborsare le prestazioni stabilite per le altre garanzie indicate in polizza.

Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione:

- 1 – Norme Generali
- 2 – Responsabilità civile auto
- 3 – Danni al veicolo
- 4 – Infortuni al conducente
- 5 – Tutela giudiziaria
- 6 – Assistenza

6. Premi

Direct Line si riserva, anche ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

La modalità di pagamento previste sono la carta di credito e il bonifico bancario. Il sistema di acquisto con

carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Le provvigioni corrisposte all'intermediario sono indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Direct Line viene elaborato raccogliendo una serie di informazioni.

Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

AVVERTENZE:

• **qualora il contratto assicurativo venga risolto, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.**

Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.

• **la vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:**

Art. 44, comma 2, lettera d):

(...) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Direct Line provvede ad inviare secondo la modalità scelta dal contraente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica, l'attestazione dello stato del rischio.

Ai sensi del Regolamento Isvap n.35 del 26 Maggio 2010, così come integrato dal Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013, l'attestazione dello stato del rischio è inoltre disponibile sul sito internet www.directline.it nella sezione dedicata dell'area personale.

Direct Line inoltre, si impegna senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Direct Line provvede all'invio dell'attestazione dello stato del rischio tramite posta, fax ed e-mail in funzione della modalità scelta dal contraente.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Ai sensi dell'Art 134 comma 1-bis del Codice delle assicurazioni, è possibile richiedere il duplicato dell'attestazione dello stato del rischio relativo all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso.

AVVERTENZE:

• **In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.**

• **Per le regole di evoluzione della classe CU, vedi Allegato 1 "Disciplina del Bonus/Malus" e Allegato 2 "Modifiche al contratto" delle Condizioni di assicurazione.**

9. Recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da consegnare al suo intermediario, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali, Scheda di Polizza. Alla ricezione di tali documenti Direct Line provvederà al rimborso del premio non usufruito al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto al pagamento delle rate di premio, si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.

11. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	23.00%*
INCENDIO E FURTO	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA	10,00%

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.lgs 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo "www.finanze.gov.it"

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Direct Line si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l'intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta liquidazione, delle Carrozzerie Convenzionate, della "Carrozzeria a domicilio" e del "Drive-in".

AVVERTENZE:

in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - il "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.

12. Procedura per il risarcimento del danno

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro, Direct Line deve essere prontamente avvisata (entro 3 giorni dell'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza) mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.88.0022 (0039.02.66079014 per

chiamate dall'estero o da telefono cellulare) per denunciare l'accaduto e per ricevere assistenza sulla successiva procedura di liquidazione del danno; nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Direct Line.

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la compagnia dell'avvenuto sinistro.

Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct Line, utilizzando la busta Servizio Sinistri ricevuta con i documenti di polizza, o al seguente indirizzo:

Direct Line S.p.A, via Fratelli Gracchi 30/32, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

In caso di sinistro da circolazione.

Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comunque sempre compilato, anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.

Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia. Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all'art. 148 (procedura di risarcimento) e all'art 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni e sono reperibili anche sul sito internet www.directline.it nella sezione "sinistri".

Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.

Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di risarcimento diretto o tramite procedura ordinaria.

Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente a Direct Line in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Risarcimento ordinario: il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento del danno direttamente al danneggiante e alla sua Compagnia assicurativa.

AVVERTENZE:

In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 3.7 “Norme per la liquidazione dei danni” delle Condizioni di assicurazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Incidente attivo con controparte estera su suolo italiano.

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 “Procedura per il risarcimento del danno”, l'assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano, una lettera racco-mandata A/R allegando:

- richiesta danni
- modulo C.A.I. (se compilato)
- verbale delle Autorità

L' “U.C.I.”, ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. A carico di Direct Line, rimane la gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni dei propri trasportati.

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) su suolo straniero facente parte del sistema Carta Verde.

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 “Procedura per il risarcimento del danno” l'assicurato potrà trovare sul sito di CONSAP S.p.A. (www.consap.it) le modalità e la modulistica per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero.

Se entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'assicuratore estero o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334 - E-Mail: organismo@consap.it - www.consap.it).

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in paese non facente parte dell'Unione Europea) avvenuto nel paese in cui è stato immatricolato il veicolo responsabile del sinistro.

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 “Procedura per il risarcimento del danno”, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero.

(Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Incidente attivo con controparte estera (veicolo immatricolato in paese non facente parte dell'Unione Europea) avvenuto in paese diverso da quello in cui è stato immatricolato il veicolo responsabile del sinistro

Dopo aver effettuato la denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al Par. 12 “Procedura per il risarcimento del danno”, l'assicurato dovrà inviare richiesta di risarcimento al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde.

(Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Moldavia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Direct Line, all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il suo intermediario oppure il Servizio Sinistri Direct Line al numero 848.80.22.80 che provvederanno:

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Direct Line
- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti:

Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Direct Line, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

16. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente al suo intermediario.

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami. In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi all'Ufficio Reclami al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Direct Line – **Ufficio Reclami** - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano; fax 02/21725041; indirizzo e-mail reclami@directline.it, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (ora IVASS), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353,

corredando l'esposto con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'ISVAP (ora IVASS), ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'ISVAP (ora IVASS) può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'Isvap. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'ISVAP (ora IVASS) interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante,

l'ISVAP (ora IVASS) comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'ISVAP (ora IVASS), che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'ISVAP (ora IVASS) riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa sulla mediazione obbligatoria

Si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in qualunque caso di controversia inerente o derivante dal presente contratto è fatto obbligo di promuovere il procedimento di conciliazione previsto da tale disposizione, quale condizione di procedibilità dell'eventuale successiva azione giudiziale. Non sono soggette a tale obbligo le richieste risarcitorie relative a danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali, sarà invece possibile esperire il procedimento di conciliazione paritetica qualora il valore del sinistro non superi i 15.000 euro (per maggiori informazioni vedi il sito internet www.directline.it nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro).

Direct Line è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, le verranno comunicati dal suo intermediario.

Il rappresentante legale
James Brown



Amministratore Delegato

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

Si rimanda al capitolo “Assistenza” delle condizioni di assicurazione, per le definizioni specifiche delle suddetta copertura.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Apparecchi fonovisivi

radio, radiotelefon, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.

Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.

Assistenza

l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Azione del fulmine

l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.

Box:

luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo

Card

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Classe di merito CU

È la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU). La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line.

Franchigia

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell’assicurato e viene applicata sull’ammontare del danno.

Furto

Il reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garage:

luogo custodito gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

Incendio

la combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato.

Indennizzo

l’importo dovuto da Direct Line all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

la perdita o riduzione definitiva e irreversibile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS

(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

Massimale

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Optional

l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commerciale, nelle garanzie Collisione e Kasko quando il valore del danno superi l’80% del valore commerciale.

Polizza

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è

costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dal fascicolo informativo.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente a Direct Line, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Proprietà privata:

luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

Rapina

la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza

luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

Richiesta danni

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento

l'importo dovuto da Direct Line al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Direct Line invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'esercizio del diritto che Direct Line ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

DIRECT LINE ASSICURAZIONI S.p.A.

Somma assicurata

l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Stanza di compensazione

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Strada:

via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

Surrogazione

il diritto che Direct Line ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tutela Legale

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.

Unico caso assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a Nuovo

il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatri-colazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale

la quotazione riportata dalla rivista specializzata "DueRuote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Veicolo

il mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa.

Le Condizioni di Assicurazione Auto Direct Line sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Capitolo 1 – Norme generali

Informazioni relative al contratto

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Direct Line si riserva, anche ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

La modalità di pagamento previste sono la carta di credito e il bonifico bancario. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Direct Line, verificato il pagamento, provvede ad inviare al Contraente la quietanza di pagamento del premio versato. Il certificato di assicurazione ed il contrassegno verranno invece rilasciati al contraente entro cinque giorni dal pagamento del premio dovuto, salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina della documentazione di cui al successivo par. 1.5.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Direct Line che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo

familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e del Contrassegno

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Direct Line rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. Direct Line si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori

(art. 171 e 172 del Codice della Strada).

Il mancato utilizzo di tali presidi determina:

- per i terzi trasportati lesionati, la possibile diminuzione del risarcimento di una percentuale che varia dal 20% al 30% a seconda del Tribunale di riferimento

- per il conducente lesionato, in caso di sinistro senza

responsabilità, la possibile diminuzione del risarcimento di una percentuale che varia dal 20% al 30% a seconda del Tribunale di riferimento.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Gestione del contratto e condizioni generali

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Direct Line in lingua italiana e possono essere trasmesse tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Direct Line provvederà ad inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del contraente. Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, saranno inviati solo tramite posta.

1.5 Consegna e controllo documenti

Direct Line, ai fini della stipula del contratto, potrà richiedere che il Contraente consegni all'intermediario la seguente documentazione:

- attestazione dello stato del rischio originale;
- copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;

In alcuni particolari casi assicurativi, Direct Line si riserva di richiedere ulteriore documentazione, meglio descritta **nell'Allegato 1**.

La scheda di polizza firmata dovrà essere trasmessa a Direct Line ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 34.

1.6 Mancata consegna dei documenti, documenti non conformi e dichiarazioni inesatte o non veritiere.

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare a Direct Line la documentazione richiesta in preventivo, il contratto, decorsi novanta giorni dalla stipula, sarà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus con contestuale modifica del premio, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

Qualora nel corso di successive verifiche risultassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, Direct Line ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al contraente entro 90 giorni dalla data in cui Direct Line è venuta a conoscenza della non conformità.

Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, **Direct Line potrà inviare al Contraente, entro il medesimo termine di 90 giorni, un'appendice integrativa di polizza**, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al contraente i motivi del ricalcolo (ad esempio: nel caso in cui risultasse che il veicolo è di cilindrata diversa da quella dichiarata, si indicherà la differenza tra il premio inizialmente applicato sulla base del dato fornito in sede di stipula e quello determinato utilizzando il dato corretto ricavato dalla documentazione inviata successivamente). In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta.

Fermo restando quanto sopra, **Direct Line si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi ai**

sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e di non inviare i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde), laddove non ancora trasmessi.

Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, Direct Line, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un'appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

1.7 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'art 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Direct Line, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di Direct Line.

1.8 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Direct Line attraverso il suo intermediario qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 Cod.civ.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il

diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

1.9 Conducente di età inferiore a 26 anni

Se al momento della stipula del contratto il Contraente omette di dichiarare la presenza di un conducente di età inferiore a ventisei anni, si intendono autorizzati alla guida del motociclo unicamente i soggetti che hanno un'età maggiore alla suddetta.

Qualora venga dichiarata la presenza di un conducente di età inferiore a 26 anni, il motociclo potrà essere guidato da tutti i conducenti con età superiore a quella del più giovane conducente inserito in polizza.

Se al momento del sinistro il veicolo viene guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni, e sulla Scheda di Polizza non sia indicata esplicita autorizzazione, Direct Line relativamente alla garanzia Responsabilità Civile ed ai sensi dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

Direct Line non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato, per ragioni di servizio, da un addetto alla riparazione del veicolo stesso e nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

1.10 Garanzie "Danni al Veicolo"

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie "Danni al Veicolo" (capitolo 3):

- Incendio e Furto (par. 3.1);

Direct Line potrà procedere ad ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte:

successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, Direct Line provvede a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi.

All'esito dell'ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula del contratto.

La garanzia oggetto di perizia si risolverà di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. laddove il Contraente dovesse:

- a) rifiutarsi o comunque non consentire l'ispezione del veicolo entro il termine massimo sopra indicato al precedente;**
- b) mandare deserto l'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto.**

Qualora la garanzia "Danni al Veicolo" venga risolta, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie "Danni al Veicolo" per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Modifiche al contratto

1.11 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'Allegato 2.

1.12 Sostituzione con un altro veicolo

Ferme le condizioni indicate al Par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani", il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata.

Direct Line invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il con-trassegno e la carta verde del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di Bonus/Malus 14.

1.13 Sospensione delle garanzie in corso di contratto

Il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto per un'unica volta all'interno dell'annualità assicurativa **purché il periodo di assicurazione in corso con premio pagato abbia la durata residua di almeno 30 giorni.**

La scadenza del contratto viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia durata pari o superiore a 61 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il certificato, il con-trassegno e la carta verde originali vengono restituiti a Direct Line, fa fede la data di spedizione indicata sul timbro postale.

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente e al costo di € 30; può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal Par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata-Legge Bersani" e del pagamento dell'eventuale integrazione di premio.

La riattivazione prevede l'emissione dei nuovi documenti.

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue. **Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società vincolataria.**

1.14 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso. In tal caso Direct Line prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente cedente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto Direct Line provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

1.15 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

- in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

- in caso di consenso tra Direct Line ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali a Direct Line attraverso il suo intermediario.

In tutti le ipotesi sopra indicate, Direct Line, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell' imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto e nel caso in cui non sia prevista la restituzione della documentazione originale,

il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restituire a Direct Line, attraverso il suo intermediario, il documento relativo alla consegna in conto vendita allegando ad esso:

- dichiarazione attestante la distruzione di Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde originali; oppure
- Certificato di assicurazione, Contrassegno e Carta Verde originali.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dal momento della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

1.16 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e

Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato, contrassegno e carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Line ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Disposizioni di legge

1.17 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.18 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al Par. 3.1

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

• **Responsabilità civile trasportati**

Direct Line copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

• **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita**

Direct Line, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
- effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro.

2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.3 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, Direct Line assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Direct Line non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Incendio e furto nella Nota Informativa al Par. 3.2 e sulle procedure liquidative nella Nota Informativa ai Par. 12 e 13.

3.1 Incendio e furto

Direct Line si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;

- conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.

3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;**
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;**
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;**
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;**

3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Direct Line a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista DueRuote.

L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti da DueRuote o di cessazione della sua pubblicazione.

3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante a Direct Line.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.5 Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, l'assicurato non può provvedere a riparazione alcuna senza aver ricevuto l'assenso da Direct Line. Non è necessario alcun assenso nel caso il veicolo venga portato e fatto riparare presso un'officina meccanica segnalata da Direct Line e convenzionata con essa. Direct Line ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all'assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.6 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

- 1. in caso di perdita totale** se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;
- 2. in caso di danno parziale** l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Se, al momento del sinistro:

- il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;
- il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

3. per qualsiasi veicolo:

- nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;
- **dall'ammontare del danno è detratto l'importo risultante da eventuali scoperti e franchigie pattuite sulla Scheda di Polizza;**
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
- la corresponsione dell'indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonoaudiovisivi assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è subordinata alla dimostrazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare, della loro effettiva installazione;
- relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, la corresponsione dell'indennizzo è quantificata in misura **non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**

3.7 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Direct line di specifica documentazione. Di seguito vengono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

1. in caso di furto o rapina:

- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento;
- Direct Line, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento;
- è data facoltà a Direct Line di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

2. in caso di incendio:

- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del

Fuoco; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;

- l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento;
- Direct Line, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento;
- è data facoltà a Direct Line di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

2.1 In caso di incendio totale:

- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
- Direct Line, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.
- è data facoltà a Direct Line di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

Direct Line ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- una procura notarile a vendere per consentire a Direct Line di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
- un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula del contratto, gli

eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richiamati nel precedente Par. 3.6 “Determinazione dell’ammontare del danno” si intendono raddoppiati.

3. In caso di infortunio:

- il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

In tutti i casi di perdita totale, è facoltà di Direct Line di richiedere l’estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione

L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile, il diritto di Direct Line di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti

In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Direct Line e dall’Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Direct Line e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.9 Recuperi

L’assicurato è tenuto a informare Direct Line non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, è facoltà di Direct Line proporre all’assicurato la vendita del veicolo ritrovato successivamente all’erogazione dell’indennizzo. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno e l’assicurato provvederà a rimborsare a Direct Line l’importo determinato sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’assicurato.

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del Conducente nella Nota Informativa al Par. 3.3.

4.1 Oggetto

Direct Line si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;**
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza**
- c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore.**
- d) che si trovi:**
 - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcol emico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
 - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;**
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;**
- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;**
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;**
- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;**
- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;**

- k) in fase di salita e discesa dal motociclo;**
- l) se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% del totale.**

4.3 Rinuncia al diritto di surroga

Direct Line rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsabili dell'infortunio.

4.4 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.5 Indennizzo in caso di morte

Direct Line corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l'invalidità permanente risulta superiore al 3%, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Qualora il conducente, al momento del

sinistro, non utilizzati i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% e sino al 12% del totale, l'indennizzo verrà erogato sulla base dell'invalidità progressiva riportata nella seguente tabella

% invalidità permanente accertata	% invalidità permanente riconosciuta
4	2
5	3
6	4
7	5
8	6
9	8
10	9
11	10
12	11

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.7 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Direct Line e dell'assicurato in parti uguali.

Tabella Ania

MENOMAZIONI	% invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2	

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Informativa al Par. 3.4.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata alla Società:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio 59, - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG SE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411

fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045.8290557 fax per invio della documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449

www.arag.it

pec: arag@pec.arag.it

5.1 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG SE ai sensi del Par. 5.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell' Par. 5.4 comma 3.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

5.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG SE, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla**

Società o ad ARAG SE qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG SE notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG SE contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG SE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG SE.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG SE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

5.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG SE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 1.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o di ARAG SE.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società o ARAG SE.**

6. La Società e ARAG SE non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG SE, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG SE avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece ad ARAG SE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Motociclo cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

- **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
- In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i**

dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono per:

- il **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori
- i **conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:

- Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi.**

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.Lgs. n. 209/0005).**

Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 5.11 "Esclusioni" lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).

- Sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

- Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG SE il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera **a parziale deroga della lettera a) Par. 5.11 "Esclusioni" limitatamente alla materia amministrativa.**

- **Errata variazione dei punti** Ricorso verso l'illegittima variazione di punti, comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

- L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura

restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

5.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;
- k) nei casi di controversie con la Società o ARAG SE;
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

Le garanzie della presente sezione è operante solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza nella Nota Informativa al Par. 3.5

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono in questa sezione.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Guasto

qualsiasi danno improvviso ed imprevisto al veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati guasti quelli causati anche per negligenza dell'assicurato, quali l'esaurimento della batteria, la foratura dei pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Istituto di cura

ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani.

Struttura Organizzativa

La struttura di ACI Global S.p.A. costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato, ad organizzare ed erogare, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di Assistenza previste in polizza.

Viaggio

qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San

Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo “Estensione territoriale”

ASSISTENZA TECNICA MOTO

6.1.1 Soccorso Stradale Italia (fino ad un massimo di 3 volte all'anno)

In caso di guasto o incidente o tentato furto del Motociclo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono.

Il mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Motociclo immobilizzato, dietro richiesta dell'Assicurato, potrà senza alcun esborso da parte di quest'ultimo:

- risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni. L'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni restano a carico dell'Assicurato che le regolerà direttamente al carro attrezzi intervenuto;

- se necessario e sempre senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, trasportare il Motociclo fino all'officina autorizzata della Casa Costruttrice o all'officina competente più vicina al luogo dell'immobilizzo per una percorrenza massima di 30 km di andata e ritorno del mezzo di soccorso.

Qualora sia l'officina autorizzata della Casa Costruttrice, sia l'officina competente più vicina fossero distanti oltre 30 km (comprensivi di andata/ritorno) dal luogo dell'immobilizzo, il costo relativo alla distanza eccedente resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto.

In caso di chiusura dell'officina di destinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura restando a carico della Società le spese di posteggio per un massimo di 3 giorni.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Motociclo fuori della sede stradale.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero il costo massimo a carico della Società è di € 150.

Il costo eccedente il massimale previsto di € 150 resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese di manodopera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione che saranno regolati direttamente dall'Assicurato con il fornitore intervenuto. La presente prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale e non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Motociclo fuori della sede stradale.

6.1.2 Rientro dei Passeggeri o Proseguimento del Viaggio

In caso di guasto o incidente, avvenuti in viaggio ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato, qualora il Motociclo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal punto della Rete di Assistenza presso cui è stato ricoverato il Motociclo, la Struttura Organizzativa provvede ad erogare una delle seguenti prestazioni a scelta dell'Assicurato stesso, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- Rientro dei passeggeri fino al luogo di Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, aereo (classe economica), oppure un'auto a nolo adibito ad uso privato, senza autista, di categoria "C" fino ad un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie. La spesa massima complessiva a carico della Società è di € 250;
- Proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) oppure un'auto a nolo adibito ad uso privato, senza autista, di categoria "C" fino ad un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie. La spesa massima complessiva a carico della Società è di € 250.

6.1.3 Spese di Albergo

Qualora a seguito di guasto o incidente, avvenuto in viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il Motociclo resti immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dei clienti in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo di 3 notti e comunque per un limite massimo complessivo di € 150. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.

6.1.4 Recupero del Motociclo Riparato

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, avvenuto in viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il Motociclo debba restare immobilizzato per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta dal punto della Rete di Assistenza o dell'officina ove è ricoverato il Motociclo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1ª classe) o se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Motociclo riparato fino ad un massimo complessivo di € 300 per evento.

Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.

6.1.5 Ricerca ed Invio Pezzi di Ricambio all'Estero

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, avvenuti in Viaggio all'estero, il Motociclo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

ASSISTENZA SANITARIA-PERSONA

6.1.6 Consigli medici

Qualora l'Assicurato a seguito di malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.

6.1.7 Invio Medico in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia necessiti di una visita medica alla propria residenza e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino necessario, la Società invia all'indirizzo dell'Assicurato in Italia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società, fino ad un massimo di € 150,00, nei casi seguenti:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.

In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resta a carico dell'Assicurato.

Qualora nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.

6.1.8 Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero dalla propria residenza in Italia ad un centro ospedaliero più vicino, la Società provvede, su richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa,

ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 150 per Sinistro.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.

6.1.9 Familiare Accanto

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del Ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1ª classe) o se il viaggio supera le 6 ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

6.1.10 Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in viaggio venga colpito da infortunio o malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società definirà le modalità del rientro e provvederà a:

- organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
- aereo sanitario;
- aereo di linea eventualmente barellato;
- treno/vagone letto;
- autoambulanza.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i paesi europei e dai seguenti paesi extraeuropei:

Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

- assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società fino ad un massimo di € 1.500.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- le malattie e gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

PARTE SPECIALE - SERVIZI

6.1.11 Informazioni Automobilistiche in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative a: situazione della viabilità in Italia delle Autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane, segnalazione di Stazioni di Servizio, Autogrill, Motel, e di Officine meccaniche in Autostrada, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali la Struttura Organizzativa.

6.1.12 Informazioni Burocratiche

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.),
- documenti personali,
- pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa.

6.1.13 Informazioni Meteo in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche, nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.2 Esclusioni

Si premette che tutti gli interventi di Assistenza, per essere coperti dalla garanzia, devono preventivamente essere concordati ed autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

ESCLUSIONI operanti per le prestazioni tecniche al Motociclo

Dalla garanzia sono esclusi:

- i motoveicoli elettrici con l'alimentazione di tipo elettrica (a batteria);
- gli eventi derivanti da gare motociclistiche competitive e relative prove ed allenamenti, per guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione

dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- gli atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato;
- i danni provocati dall'uso improprio del Motociclo;
- i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;
- i danni causati qualora alla guida del Motociclo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
- i danni provocati da suicidio o tentato suicidio;
- le richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa;
- le richieste di rimborso per eventuali danni alle merci trasportate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- non sono considerati guasto, gli immobilizzi del Motociclo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

ESCLUSIONI

operanti per le prestazioni sanitarie alla persona
Restano esclusi i rischi causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;
- malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idrosci e uso di guidoslitte.

6.3 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero verde 800.00.22.77 (dall'Italia) e il numero nero +39.02.66.165.585 (dall'estero) e comunicare:

- la targa del Motociclo;
- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;
- l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- la prestazione richiesta;

e fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura

Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato inoltre si obbliga a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

6.4 Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

6.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica

Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria,
Serbia e Montenegro.

Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus

La forma bonus malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione. In caso di assenza di sinistri, Direct Line applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

Evolutione delle classi di Bonus/malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evolutione delle classi di Bonus/malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0.60	10	0.78
2	0.61	11	0.82
3	0.62	12	0.89
4	0.63	13	1.04
5	0.64	14	1.35
6	0.65	15	1.44
7	0.67	16	1.90
8	0.73	17	2.29
9	0.75	18	2.60

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio.

Periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella seguente tabella:

VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evolutione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-1,6%
3 - 2	-1,6%
4 - 3	-1,6%
5 - 4	-1,6%
6 - 5	-1,5%
7 - 6	-3,0%
8 - 7	-8,2%
9 - 8	-2,7%
10 - 9	-3,8%
11 - 10	-4,9%
12 - 11	-7,9%
13 - 12	-14,4%
14 - 13	-23,0%
15 - 14	-6,2%
16 - 15	-24,2%
17 - 16	-17,0%
18 - 17	-11,9%

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella seguente tabella:

	Situazione veicolo / contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da consegnare all'intermediario
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio; - copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> -Attestazione dello stato del rischio; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto e appendice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie ovvero - documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza

		assicurazione se superiore	contratto ovvero - documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	- Attestazione dello stato del rischio; - copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; - copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
6	Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).	- Attestazione dello stato del rischio; - copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; - copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
7	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	- Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
8	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	- Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto

9	Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>
10	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Direct Line	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, - certificazione dello stato di famiglia; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
11	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente Compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato; - dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, - certificazione dello stato di famiglia; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
12	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio; - documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto

13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del contratto temporaneo; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
14	Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
15	Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
16	Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio - documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto
17	Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa ovvero opportuna dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Direct Line abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o

di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina del Bonus/Malus con franchigia

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla Scheda di Polizza.

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare a Direct Line l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Direct Line conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del "Bonus/Malus"; in caso contrario la Bonus/Malus seguirà le regole evolutive sopra descritte.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 516
il risarcimento verso il terzo danneggiato sarà pari € 1.000, a carico del contraente/assicurato/ proprietario rimarrà l'importo di € 516

Allegato 2 – Modifiche al contratto

Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo	<p>Il contraente deve comunicare al suo intermediario i dati relativi al nuovo veicolo, effettuare il pagamento di eventuale variazione di premio e consegnare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto - appendice firmata
Sospensione delle garanzie in corso di contratto	<p>Il contraente deve consegnare al suo intermediario: richiesta di sospensione firmata, Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali ed eventuale autorizzazione società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo.</p>
Riattivazione delle garanzie	<p>Il contraente deve contattare il suo intermediario.</p>
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	<p>Il contraente deve consegnare al suo intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedente - copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà - dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firmata dal Contraente cedente
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto	<p>Il contraente deve consegnare al suo intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio	<p>Il contraente deve consegnare al suo intermediario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde relativi al veicolo alienato - atto comprovante l'alienazione del veicolo; <p>In particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà - distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe - demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo
Risoluzione del contratto per furto	<p>Il contraente deve consegnare al suo intermediario copia della denuncia per furto presentata all'Autorità competente.</p>

Risoluzione consensuale	Il contraente deve consegnare al suo intermediario richiesta di risoluzione del contratto, dichiarazione firmata di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto, allegando l'originale di Certificato, Contrassegno, Carta Verde.
-------------------------	---

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D.Lgs. n.196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice privacy"), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A, con sede in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano, in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai propri clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito "Dati").

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati, forniti per la stipula ed eventuale rinnovo della polizza assicurativa, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS, saranno oggetto di trattamento da parte di Direct Line:

- a) per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzioni di frodi e del finanziamento del terrorismo;
- b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze, effettuazione di ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi a mezzo posta, posta elettronica, telefono anche cellulare o sms. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Direct Line la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo.

Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie.

2. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e nel Regno Unito, da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione di finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Le comunicazioni necessarie alla gestione del contratto assicurativo e suo eventuale rinnovo saranno effettuate, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante posta, posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

3. Dati sensibili

In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l'ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 a), per le sole finalità di cui al punto 1 a).

4. Comunicazione dei Dati

- a) I suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima.

I suoi dati saranno conoscibili all'interno della nostra azienda tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione.

b) I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati responsabili per finalità di cui al punto 1 b), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare.

5. Accesso al sito directline.it e relativi servizi

L'accesso al sito directline.it e relativi servizi richiede un' identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.directline.it, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali dati personali è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate, in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente a cui sia stata assegnata una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

6. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Amministratore Delegato, Direct Line Insurance S.p.a., Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano) oppure collegandosi al sito www.directline.it/Contattaci/Privacy e comunicandoci la Sua richiesta.

7. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.

8. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A. - Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano. Il Responsabile per il riscontro all'interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Codice privacy è l'Amministratore Delegato. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

LETTERA TIPO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.

Al Servizio Sinistri Direct Line Insurance S.p.A.
Via Fratelli Gracchi, 30/32
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private
(Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato a il
..... titolare di polizza Direct Line n° che copre il veicolo
di mia proprietà targato inoltro formale richiesta danni per il
sinistro avvenuto in data a
(luogo) con il veicolo di proprietà i
targato ed assicurato per la RCA con la Compagnia
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:

.....
nei seguenti giorni alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60
giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:

Nome.....

Cognome

Indirizzo

numeri di telefono

LETTERA TIPO RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
.....
.....

Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato a il
..... con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in
data
a (luogo)
tra il veicolo di mia proprietà targato.....ed il veicolo
presso di voi assicurato con Polizza n.targato
.....e di proprietà di
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
.....
nei seguenti giorni..... alle ore
.....

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome
Cognome
Indirizzo.....
numeri di telefono